



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

Responsabile di settore Renata Laura CASELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5703 - Data adozione: 22/03/2023

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU- Avviso regionale finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.- Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/03/2023

Numero interno di proposta: 2023AD006518

IL DIRIGENTE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l'allegato riveduto alla citata Decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del medesimo PNRR, volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

VISTI, altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituito dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO₂eq/t H₂ onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;

b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che per i suddetti traguardi e obiettivi prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

- M2C2-48: "Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of

the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands”:

- M2C2-49: “Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets”;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTE le indicazioni riferite all’Investimento 3.1 contenute nell’allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di

vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

1) l’articolo 2, comma 6-bis che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

2) l’articolo 6, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

3) l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ed in particolare l'articolo 10, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target";

VISTA la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

VISTA la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".

VISTA la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

CONSIDERATO che l’articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR -

Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”;

VISTO che la Regione Toscana, nei tempi previsti dal sopracitato Avviso pubblico del MITE del 15 dicembre 2021, ha manifestato il proprio interesse alla selezione delle proposte per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse sul proprio territorio;

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:

a) per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica.

VISTO l’Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l’assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la Regione Toscana risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 17.500.000,000 per la realizzazione dei predetti progetti;

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

VISTA la Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante "Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone";

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la nota prot. 162580 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento al decreto del Direttore generale del MASE n°427 del 23/12/2022;

Visto che il decreto direttoriale del MASE 23 dicembre 2022, n° 427 ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati da parte del MASE, pubblichino, entro il 31 gennaio 2023, l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del suddetto decreto;

Considerato che il suddetto decreto ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera b) stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati, comunichino alla DGIE, entro il 31 gennaio 2023, la volontà di optare per la gestione finanziaria "accentrata" o "decentrata", secondo le opzioni di cui all'articolo 15 del Bando tipo;

Considerato che il suddetto decreto ai sensi dell'articolo 8 comma 2 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati, nell'ambito dell'Avviso pubblico definiscano i tempi dei procedimenti amministrativi degli atti e provvedimenti di cui al medesimo Avviso, tenendo conto che la graduatoria dei progetti ammissibili deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2023;

Considerato che il suddetto decreto ai sensi dell'articolo 10 comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori delegati, pubblichino l'Avviso pubblico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) secondo il format di Bando tipo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale;

Visto che il suddetto decreto ai sensi dell'articolo 10 comma 3 stabilisce che ai Soggetti attuatori delegati è data facoltà di poter modificare il Bando tipo esclusivamente con riferimento a quanto indicato nell'articolo 10 comma 1 del decreto direttoriale;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizione in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008";

Vista la Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti" e determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n° 9 del 9/1/2023 “PNRR M2C2 Investimento 3.1- Direttive di attuazione per la selezione di progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)”;

Preso atto che con la suddetta delibera è stato dato mandato al Dirigente responsabile del Settore “Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamento Atmosferico” di provvedere con successivo atto all'adozione dell'Avviso regionale;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando regionale progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys) di cui al “PNRR M2C2 Investimento 3.1”;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 265 del 11/01/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU- Approvazione avviso regionale finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse”;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di soggetto attuatore delegato, ha optato per esercitare la funzione di gestione finanziaria decentrata senza trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto attuatore delegato;

Considerato che la gestione “decentrata” prevede che i soggetti beneficiari richiedono l'erogazione dell'agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute espletata dalla Regione nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello;

Vista la Deliberazione G.R. n° 75 del 30/01/2023 “PNRR M2C2 Investimento 3.1- Progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)-Approvazione schema di Accordo di cooperazione istituzionale” con cui è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per l'attuazione della misura M2C2 – Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Toscana;

Visto che con la suddetta Deliberazione è stata demandata al Dirigente responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico la comunicazione alla Direzione Generale Incentivi Energia del MASE, nei termini stabiliti dall'art. 8 del Decreto Direttoriale n. 427 del 23 dicembre 2022, della volontà della Regione Toscana di optare per la gestione finanziaria “decentrata”;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 2526 del 13/02/2023 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall'Unione Europea- Next Generation EU- Avviso regionale finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui al D.D. 265 del 11/01/2023 -Proroga scadenza presentazione domande” con il quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande dell'Avviso regionale alle ore 12.00 del 27 febbraio 2023;

Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 con la quale la Regione Toscana ha disciplinato l'acquisizione della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale con la nuova denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;

Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 “Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla L.R. 28/2008”;

Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A., provvede alla gestione del bando, ai sensi della Delibera di G.R. n. 1204 del 24/10/2022 che approva il quarto aggiornamento infrannuale del Piano attività 2022 (attività 36 punto 2) con proiezioni al 2023 (attività n.2, punto 4) di Sviluppo Toscana S.p.a. e che prevede anche l'attività istituzionale continuativa relativa al PNRR M2 C2 Investimento 3.1: Produzione in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys);

Preso atto che con D.D. n. 12583 del 20/06/2022 recante “Assunzione di ulteriori impegni di spesa inerenti le attività istituzionali continuative del Punto 2 del Piano attività 2022 di Sviluppo Toscana aggiornato con Delibera di GR n. 669/2022” è assicurata la copertura finanziaria per le spese di assistenza tecnica sul Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023;

Vista la DGR 1620 del 21/12/2020 " Sviluppo Toscana S.p.A.: approvazione del “Tariffario”, del “Catalogo - listino” e dell’Elenco attività 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 3 bis., comma 4, lett. a) e lett. c) della L.R. 28/2008 e approvazione dello schema di Convenzione Quadro di cui all'art. 3 bis, comma 5 della L.R. 28/2008”;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 1 dell’Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, entro 20 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1, Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A., procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del bando;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, le attività istruttorie di cui all’art.12 comma 2 dell’Avviso regionale sono svolte da un’apposita Commissione formata da n. 3 componenti con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;

Visto il Decreto Dirigenziale n.3371 del 22/02/2023 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU- Avviso regionale di cui al D.D. 265 del 11/01/2023 -Nomina Commissione" è stata approvata la Commissione di cui all’art.11 dell’Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023.

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 2 dell’Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all’art.11, la quale svolge le attività di istruttoria tecnica articolata nelle seguenti due fasi:

a) fase 1: verifica dei requisiti di idoneità della proposta progettuale di cui agli articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dall'Appendice C;

b) fase 2: per le domande per le quali la verifica della precedente fase 1 si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Appendice B.

Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC in data 10/03/2023 (Prot RT 128297 del 10/2/2023) con cui Sviluppo Toscana S.p.A., come stabilito dall'art. 12 comma 1 dell'Avviso regionale, ha trasmesso l'elenco delle domande di agevolazione per le quali le verifiche di ricevibilità, completezza, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso, si sono concluse con esito positivo, fatte salve le verifiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4 dell'Avviso, subordinate al rilascio degli esiti del controllo da parte degli Enti preposti alla verifica;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, l'esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, lettera a) sono causa di inammissibilità della domanda di agevolazione.

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b) risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione;

Considerato che il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A., su proposta della Commissione, ha richiesto integrazioni mediante l'invio di una comunicazione scritta;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 1 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse al Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4, al Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, la proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 4 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, la graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:

- a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché il CUP attribuito dal Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;
- b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

Vista la comunicazione trasmessa tramite PEC in data 22/03/2023 con cui Sviluppo Toscana S.p.A., come stabilito dall'art. 13 comma 1 dell'Avviso regionale, in nome e per conto della Commissione Tecnica di Valutazione, ha trasmesso al Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico le risultanze dell'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione nonché la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4 dell'art.12;

Considerato di dover procedere all'approvazione dei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- elenco delle domande presentate - Allegato 1
- elenco delle domande non ammesse a seguito di istruttoria di cui all'art.12 comma 2 - Allegato 2
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione a seguito di istruttoria di cui all'art.12 comma 2 - Allegato 3
- graduatoria delle domande ammissibili- Allegato 4

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 e articolo 21 comma 3 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, entro 60 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 dell'art. 4 nonché delle verifiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 14 dell'Avviso;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 dell'Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2, il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 5 della circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di

missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 dell’Avviso regionale approvato con D.D. 265/2023, la concessione delle agevolazioni di cui all’Avviso regionale è subordinata alla notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;

Considerato che per le motivazioni di cui sopra le risorse assegnate alla Regione Toscana pari a euro 17.500.000,00, non saranno trasferite al bilancio regionale e pertanto non sarà necessario procedere all’assunzione di impegni di spesa delle relative risorse;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Considerato che conseguentemente non si rende necessario sottoporre il presente decreto al controllo contabile;

DECRETA

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- elenco delle domande presentate - Allegato 1
- elenco delle domande non ammesse a seguito di istruttoria di cui all’art.12 comma 2 - Allegato 2
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione a seguito di istruttoria di cui all’art.12 comma 2 - Allegato 3
- graduatoria delle domande ammissibili- Allegato 4

2. di dare atto che con successivo atto il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, adotterà il provvedimento di concessione delle agevolazioni, entro 60 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 13, comma 2;

3. di dare atto che la concessione delle agevolazioni è subordinata all’esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 dell’art. 4 nonché delle verifiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 14 dell’Avviso;

4. di dare atto che il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, provvederà alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 5 della circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 2 ;

5. di dare atto che la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è subordinata alla notifica da parte del MASE alla Commissione europea del regime di aiuti istituito ai sensi della sezione 2.5 del Quadro Temporaneo Russia-Ucraina e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell’articolo 108 del TFUE;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che non si rende necessario sottoporre il presente decreto al controllo contabile;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico;
9. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto a Sviluppo Toscana SpA;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

Il Dirigente

Allegati n. 4

- 1 *Elenco delle domande presentate*
d8f9b96dd95dbc4848e077dfce54c19661732839d955558ffc1c0b789b74c5b3
- 2 *Elenco domande non ammesse*
2a229966aff8dd7f12047efd61a9b429fa3425e630ed93202e4080380d8d4274
- 3 *Elenco delle domande ammesse alla successiva fase di valutazione*
7a885c6529005c43dd3a5d87c4ff06b7ddc4c597b22e2b9747cf757e074e27f3
- 4 *Graduatoria delle domande ammissibili*
e9a9037a5a748de80acae7982ce4141c239bdcefc4c177e4748b36f796bc8a6

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE